

L'IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE



L'IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE

(GENNAIO 2024)

1. INTRODUZIONE AL NUOVO SISTEMA	2
2. L'INTEGRAZIONE DEL BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE	3
L'elenco A (non modificabile)	4
L'elenco B (modificabile).....	5
3. CONSULTAZIONE E VARIAZIONE DELLE FATTURE SOGGETTE A BOLLO	8
4. VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO E CONTROLLI	11
5. PER SAPERNE DI PIÙ: NORMATIVA E PRASSI	14

1. INTRODUZIONE AL NUOVO SISTEMA

Con l'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica, prima verso le Pubbliche amministrazioni e poi verso i privati, l'articolo 6 del Dm 17 giugno 2014 ha disciplinato l'assolvimento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche, prevedendo l'obbligo di riportare una specifica annotazione su quelle soggette a tale imposta e disponendo modalità e termini di versamento.

L'annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo sulla fattura elettronica avviene valorizzando a "SI" il campo "Bollo virtuale" contenuto all'interno del tracciato record della fattura elettronica.

Periodicamente, l'importo complessivo dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche deve essere versato dal contribuente mediante presentazione di modello F24.

Successivamente al periodo di avvio della fatturazione elettronica, nell'ottica di fornire ai contribuenti una procedura utile per un corretto assolvimento dell'imposta di bollo, l'articolo 12-novies del decreto legge n. 34/2019 (come modificato dal Dm del 4 dicembre 2020) ha previsto che l'Agenzia delle entrate metta a disposizione dei contribuenti e dei loro intermediari delegati, all'interno del portale "*Fatture e corrispettivi*", i dati relativi all'imposta di bollo emergente dalle fatture elettroniche emesse (Elenco A), integrati dall'Agenzia con i dati delle fatture elettroniche che non recano l'indicazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo, ma per le quali l'imposta risulta dovuta (Elenco B).

I soggetti Iva possono dunque verificare di aver correttamente assoggettato le fatture elettroniche all'imposta di bollo e, nel caso di omissione dell'indicazione del bollo sulle fatture emesse, possono confermare l'integrazione elaborata dall'Agenzia ed effettuare il versamento di tale imposta.

Se, invece, i soggetti Iva ritengono che una o più fatture elettroniche oggetto dell'integrazione elaborata dall'Agenzia non debbano essere assoggettate a imposta di bollo, possono eliminarle dall'integrazione e fornire le relative motivazioni in sede di eventuale verifica da parte dell'Agenzia.

La guida tiene conto dell'aggiornamento del 29 marzo 2023 delle specifiche tecniche allegato al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 4 febbraio 2021 che ha dettato le regole di funzionamento del nuovo sistema.

ATTENZIONE

La modalità prevista per l'assolvimento dell'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche non deve essere confusa con il cosiddetto "bollo virtuale" (cioè con la modalità di pagamento indicata nell'articolo 15 del Dpr n. 642/1972, che stabilisce che l'imposta di bollo può essere assolta in modo virtuale, su richiesta degli interessati, per determinati atti e documenti, definiti con appositi decreti ministeriali).

Tale procedura consiste nella richiesta di apposita autorizzazione all'Agenzia delle entrate, nell'indicazione dell'assolvimento del bollo in modalità virtuale sui documenti cartacei, nella presentazione di una dichiarazione annuale per la liquidazione dell'importo dovuto per l'imposta di bollo e nel versamento tramite modello F24.

2. L'INTEGRAZIONE DEL BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE

L'Agenzia delle entrate elabora **per ogni trimestre solare** le fatture elettroniche trasmesse al Sistema di Interscambio (SdI) ed elaborate senza scarto, per determinare se su tali fatture è stato indicato correttamente l'assoggettamento all'imposta di bollo.

Se nei documenti elettronici emessi, utilizzando il tracciato della fattura elettronica ordinaria, per la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere verso operatori stranieri, è valorizzato a "SI" il campo "Bollo virtuale", questi verranno considerati per il calcolo dell'imposta di bollo da pagare.

Se sono state emesse fatture elettroniche che configurano i presupposti per l'assoggettamento a bollo, ma non contengono la relativa indicazione, l'Agenzia le evidenzia al soggetto che le ha emesse: il cedente/prestatore o, nel caso di autofatture per regolarizzazione di operazioni, il cessionario/committente.

L'esito di tale elaborazione si concretizza nella messa a disposizione all'interno del portale "*Fatture e corrispettivi*" di due elenchi contenenti gli estremi delle fatture elettroniche emesse nel trimestre solare di riferimento:

- l'**elenco A (non modificabile)**, che contiene gli estremi delle fatture elettroniche e dei documenti elettronici emessi, utilizzando il tracciato della fattura elettronica ordinaria, per la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere verso operatori stranieri, assoggettati all'imposta di bollo (campo <Bollo virtuale> valorizzato a "SI" nel *file* con estensione .xml contenente la fattura elettronica)
- l'**elenco B (modificabile)**, che contiene gli estremi delle fatture che presentano i requisiti per l'assoggettamento a bollo ma che non riportano l'indicazione prevista (campo <Bollo virtuale> non presente nel *file* con estensione .xml contenente la fattura elettronica).

Ai fini dell'individuazione del trimestre di riferimento, per le fatture elettroniche emesse nei confronti di privati (operatori Iva e consumatori finali) vengono considerate quelle in cui:

- la data di consegna, contenuta nella "ricevuta di consegna" rilasciata al termine dell'elaborazione, è precedente alla fine del trimestre
- la data di messa a disposizione (contenuta nella "ricevuta di impossibilità di recapito) è precedente alla fine del trimestre.

Per esempio, una fattura elettronica datata e trasmessa al Sistema di Interscambio il 30 marzo, la cui data di consegna attestata nella ricevuta è il 31 marzo, viene considerata tra le fatture relative al primo trimestre.

Una fattura elettronica datata e trasmessa al Sistema di Interscambio il 30 marzo, la cui data di consegna attestata nella ricevuta è il 1° aprile, viene considerata, ai fini del bollo, tra le fatture relative al secondo trimestre.

Per quanto riguarda l'individuazione del trimestre di riferimento delle fatture elettroniche emesse nei confronti delle Pubbliche amministrazioni, vengono considerate le fatture:

- consegnate e accettate dalla Pubblica amministrazione destinataria, per le quali la data di consegna, contenuta nella "ricevuta di consegna", è precedente alla fine del trimestre (la data in cui è avvenuta l'accettazione non rileva)
- consegnate e in decorrenza termini (la Pubblica amministrazione non ha notificato né l'accettazione né il rifiuto), per le quali la data di consegna, contenuta nella "ricevuta di consegna", è precedente alla fine del trimestre (la data della notifica di decorrenza termini non rileva)
- non consegnate, per le quali la data di messa a disposizione, contenuta nella "ricevuta di impossibilità di recapito", è precedente alla fine del trimestre.

ATTENZIONE

Anche se il conteggio in un trimestre precedente - e quindi l'anticipazione - dell'imposta di bollo relativa a fatture elettroniche da conteggiarsi nel trimestre successivo non configura una violazione, **si invita a conformarsi alle regole sopra indicate**, in modo da evitare la costante squadratura tra gli importi versati dal contribuente e quelli determinati dall'Agenzia delle entrate, che dovrebbe poi successivamente essere chiarita con contatto presso l'Agenzia.

L'elenco A (non modificabile)

L'elenco A contiene gli elementi identificativi delle fatture elettroniche ordinarie e semplificate, emesse verso i privati (soggetti Iva e consumatori finali) e verso le Pubbliche amministrazioni, nelle quali il cedente/prestatore ha indicato l'assolvimento dell'imposta di bollo.

Tale indicazione viene rilevata dalla valorizzazione a "SI" del campo "Bollo virtuale" (2.1.1.6.1 nel tracciato record della fattura ordinaria e 2.1.1.5 del tracciato record della fattura semplificata) all'interno del *file* con estensione .xml contenente la fattura elettronica emessa.

Nell'elenco vengono esposti anche gli elementi identificativi dei documenti elettronici emessi, utilizzando il tracciato della fattura elettronica ordinaria, per la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere verso operatori stranieri, sempre se nei predetti documenti è valorizzato a "SI" il campo "Bollo virtuale".

ATTENZIONE

Il contenuto del campo "Importo bollo" (2.1.1.6.2) del tracciato record della fattura ordinaria non è rilevante. Indipendentemente dalla valorizzazione di tale campo, infatti, per ogni fattura emessa con indicazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo, viene determinato un importo dovuto di 2 euro.

Per quanto riguarda le autofatture (tipo documento "TD20") contenenti assolvimento del bollo ed emesse dal cessionario/committente per la regolarizzazione di operazioni per le quali non ha ricevuto dal cedente/prestatore la relativa fattura (articolo 6, commi 8 e 9-bis, del decreto legislativo n. 471/1997 e articolo 46, comma 5, del decreto legislativo n. 331/1993), i dati vengono riportati nel solo elenco A del cessionario/committente.

Anche i documenti elettronici con tipo documento uguale a **TD16** (emessi per l'integrazione di una fattura in *reverse charge* interno), che riportano l'assolvimento dell'imposta di bollo (tag <BolloVirtuale> valorizzato con "SI") vengono messi a disposizione nell'elenco A del cessionario/committente.

L'elenco A viene messo a disposizione del contribuente e del suo intermediario delegato all'interno del portale "*Fatture e corrispettivi*" e non può essere modificato.

ATTENZIONE

L'intermediario deve essere in possesso della delega al servizio di "*Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici*" o della delega al servizio di "*Consultazione dei dati rilevanti ai fini Iva*".

Di seguito, un esempio di elenco A messo a disposizione:

Dettaglio pagamento imposta di bollo nel periodo 01/01/2021 al 31/03/2021

> Elenchi fatture

Elenco A Elenco B

Elenco A, riferito al I trimestre del 2021, delle fatture elettroniche emesse con indicazione del bollo - partita iva 07870881005.
Fatture selezionate: 2

Filtra:

ID Bollo	CF cedere/prestazione	Data fattura	Numero fattura
8220744		20/03/2021	8888
8220740		20/03/2021	8888

Stampa lista IVA

Stampa il pagamento

L'elenco B (modificabile)

L'elenco B contiene gli elementi identificativi delle fatture elettroniche ordinarie e semplificate, emesse verso i privati (soggetti Iva e consumatori finali) e verso le Pubbliche amministrazioni, nelle quali il cedente/prestatore non ha indicato l'assolvimento dell'imposta di bollo, ma per le quali viene rilevato l'obbligo di tale assolvimento.

Si tratta delle fatture che soddisfano **tutte** le seguenti condizioni:

- la somma degli importi delle operazioni presenti risulta maggiore di 77,47 euro. A questo fine, vengono considerati tutti gli importi presenti nei campi "Prezzo totale" (2.2.1.11) del *file* .xml della fattura ordinaria e "Importo" (2.2.2) del *file* .xml della fattura semplificata
- è stato valorizzato il campo "Natura" con uno dei codici:
 - **N2.1** e **N2.2** (operazioni non soggette a Iva)
 - **N3.5** e **N3.6** (operazioni non imponibili Iva)
 - **N4** (operazioni esenti Iva)
- non è presente l'indicazione della codifica prevista per i casi di non assoggettamento all'imposta di bollo. Tale indicazione deve essere infatti riportata per operazioni che, seppur formalmente rientranti nel campo applicativo dell'imposta di bollo, non devono esservi assoggettate per specifica disposizione normativa. Per segnalare la circostanza all'Agenzia delle entrate, l'operazione (riga della fattura) deve riportare nel campo "Tipo dato" (2.2.1.16.1) presente nel blocco "Altri dati gestionali" - uno dei seguenti valori:
 - "**NB1**", se si tratta di un documento assicurativo per il quale l'imposta di bollo è assorbita nell'imposta sulle assicurazioni
 - "**NB2**", se si tratta di un documento emesso da un soggetto appartenente al terzo settore
 - "**NB3**", se si tratta di un documento tra la banca e il cliente correntista per il quale l'imposta di bollo è assorbita nell'imposta di bollo addebitata sull'estratto conto.

ATTENZIONE

Il blocco "Altri dati gestionali" è presente nel tracciato record della sola fattura ordinaria. Pertanto, i soggetti interessati a indicare il non assoggettamento al bollo di una o più operazioni, devono obbligatoriamente - almeno limitatamente a tali operazioni - emettere una **fattura ordinaria**.

Sono **escluse** le fatture elettroniche aventi tipo documento:

- **TD16** - integrazione fattura *reverse charge* interno
- **TD17** - integrazione/autofattura per acquisto di servizi dall'estero
- **TD18** - integrazione per acquisto di beni intracomunitari
- **TD19** - integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17, comma 2, del Dpr n. 633/1972
- **TD28** - acquisti da San Marino con Iva (fattura cartacea).

Vengono **escluse**, inoltre, le fatture elettroniche nelle quali il campo "Regime fiscale" contiene uno dei seguenti valori:

- **RF05** – vendita sali e tabacchi (art. 74, comma 1, del Dpr n. 633/1972)
- **RF06** – commercio di fiammiferi (art. 74, comma 1, del Dpr n. 633/1972)
- **RF07** – editoria (art. 74, comma 1, del Dpr n. 633/1972)
- **RF08** – gestione servizi di telefonia pubblica (art. 74, comma 1, del Dpr n. 633/1972)
- **RF09** – rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta (art. 74, comma 1, del Dpr n. 633/1972)
- **RF10** – intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al Dpr n. 640/1972 (art. 74, comma 6, del Dpr n. 633/1972)
- **RF11** – agenzie viaggi e turismo (art. 74-ter del Dpr n. 633/1972).

Vengono **esclusi** anche i documenti elettronici emessi, utilizzando il tracciato della fattura elettronica ordinaria, per la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere verso operatori stranieri, che riportano nel tag <CodiceDestinatario> il valore "XXXXXXXX".

Per quanto riguarda le autofatture (tipo documento "TD20") contenenti l'assolvimento del bollo ed emesse dal cessionario/committente per la regolarizzazione di operazioni per le quali non ha ricevuto dal cedente/prestatore la relativa fattura (articolo 6, commi 8 e 9-bis, del decreto legislativo n. 471/1997 e articolo 46, comma 5, del decreto legislativo n. 331/1993), i dati vengono riportati nel solo elenco B del cessionario/committente.

Anche l'elenco B viene messo a disposizione del contribuente e del suo intermediario delegato, all'interno del portale "Fatture e corrispettivi" e può essere modificato dall'utente.

Di seguito, un esempio di elenco B messo a disposizione:

Dettaglio pagamento imposta di bollo nel periodo 01/01/2021 al 31/03/2021

> Elenco fatture

Elenco A Elenco B

Elenco B, riferito al I trimestre 2021, delle fatture elettroniche emesse senza indicazione del bollo - partita iva 07870881005. Fatture presenti 6 che concorrono al bollo 5

Filtra

ID BIR	Numero fattura	CF cedente/prestatore	Cessionario/Committente	Data fattura	Importo soggetto a bollo E	Bollo integrato dall'Agenzia	Modifica
821708	1111		800007011	10/01/2021	0,00	NO	Info
822046	88811		800007011	28/03/2021		NO	Info
822047	888111		800007080	02/03/2021		NO	Info
822057	77733		800007080	08/03/2021	0,00	NO	Info
822058	77744		020448008	08/03/2021	0,00	NO	Info
822059	88844		800007080	17/03/2021	80,00	SI	Info

Stampa a Bollo 5M Aggiorna fatture

Elenco B di pagamento

3. CONSULTAZIONE E VARIAZIONE DELLE FATTURE SOGGETTE A BOLLO

Gli elenchi A e B di ogni soggetto Iva che ha emesso fatture elettroniche sono messi a disposizione dell'Agencia delle entrate nell'area riservata del portale "*Fatture e corrispettivi*" **entro il giorno 15 del primo mese successivo ad ogni trimestre.**

Il contribuente può modificare l'elenco B indicando quali fatture elettroniche, di quelle selezionate, non realizzano i presupposti per l'applicazione dell'imposta di bollo e aggiungendo gli estremi identificativi delle fatture elettroniche che, invece, devono essere assoggettate ma non sono presenti in nessuno dei due elenchi.

Nel caso in cui il contribuente integri l'elenco B con gli estremi dei documenti elettronici emessi, utilizzando il tracciato della fattura elettronica ordinaria, per la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere verso operatori stranieri, questi verranno considerati per il calcolo dell'imposta di bollo da pagare.

Per quanto riguarda le modifiche in aggiunta delle fatture elettroniche da assoggettare all'imposta di bollo e non presenti nell'elenco B, si fa presente che:

- deve trattarsi di fatture elettroniche trasmesse al Sistema di Interscambio ed elaborate senza scarto (il sistema ha prodotto "*ricevuta di consegna*" o "*ricevuta di impossibilità di recapito*")
- devono essere state emesse dal contribuente in qualità di cedente/prestatore o, se autofatture (tipo documento "TD20"), dal contribuente in qualità di cessionario/committente
- devono riferirsi al trimestre in oggetto (e non al trimestre precedente o successivo), come già chiarito nel capitolo 2.

La funzionalità di consultazione e modifica è utilizzabile anche dagli **intermediari** (indicati all'articolo 3, comma 3, del Dpr n. 322/1998), ai quali il contribuente ha conferito la delega "*Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici*" o la delega "*Consultazione dei dati rilevanti ai fini Iva*".

Le modifiche ai due elenchi devono essere effettuate **entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.** Per quanto riguarda il secondo trimestre, il termine del 31 luglio slitta al 10 settembre.

Nella tabella che segue sono evidenziate le date degli *step* del nuovo sistema.

	MESSA A DISPOSIZIONE ELENCHI A E B	DATA LIMITE MODIFICHE ELENCO B	VISUALIZZAZIONE IMPORTO DOVUTO IMPOSTA DI BOLLO	SCADENZA VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO
1° TRIMESTRE	15 aprile	30 aprile	15 maggio	31 maggio (*) (**)
2° TRIMESTRE	15 luglio	10 settembre	20 settembre	30 settembre (**)
3° TRIMESTRE	15 ottobre	31 ottobre	15 novembre	30 novembre
4° TRIMESTRE	15 gennaio dell'anno successivo	31 gennaio dell'anno successivo	15 febbraio dell'anno successivo	28 febbraio dell'anno successivo (***)

(*) Se l'importo dovuto per il primo trimestre non supera 5.000 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 settembre.

(**) Se l'importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre non supera 5.000 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 novembre.

(***) Se l'anno è bisestile il versamento può essere eseguito entro il 29 febbraio.

Se la scadenza per il pagamento dell'imposta di bollo è un giorno festivo, viene slittata al primo giorno lavorativo successivo.

Il soggetto Iva o il suo intermediario delegato possono effettuare le modifiche all'elenco B:

- in **modalità "puntuale"**, attraverso la procedura *web* disponibile nell'area riservata del portale "*Fatture e corrispettivi*", che consente di operare direttamente sulla tabella contenente gli estremi delle fatture presenti nell'elenco B
- in **modalità "massiva"**, procedendo, nell'area riservata del portale "*Fatture e corrispettivi*", allo scarico (*download*) di un *file* con estensione .xml - o più *file* .xml nel caso di un numero elevato di fatture - contenente gli estremi delle fatture presenti nell'elenco B e al successivo caricamento (*upload*) del *file* .xml contenente i dati e le modifiche e/o integrazioni apportate. In tal caso, l'Agenzia delle entrate elabora il *file* .xml contenente i dati modificati e restituisce all'utente l'esito dell'elaborazione, indicando le fatture eventualmente scartate ed i relativi motivi. Si precisa che se il *download* dell'elenco B avviene in più *file* .xml e se ne modifica uno solo, sarà sufficiente caricare solo il *file* .xml modificato o anche caricare con un unico *file* .xml le sole modifiche e/o integrazioni da apportare all'elenco B.

L'elenco B può essere modificato più volte entro il termine previsto. L'Agenzia delle entrate procede al calcolo dell'imposta di bollo dovuta per il trimestre sulla base dell'ultima modifica trasmessa.

Nel caso in cui il contribuente versi l'imposta di bollo per il trimestre entro la scadenza per la modifica dell'elenco B, successivamente al versamento viene inibita la possibilità di ulteriore modifica dell'elenco.

ATTENZIONE

In assenza di modifiche, si intende confermato l'elenco B proposto dall'Agenzia delle entrate.

Al termine del periodo utile per effettuare le variazioni all'elenco B, le fatture elettroniche che risultano ricomprese, riportano l'annotazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo e tale informazione viene messa a disposizione nella scheda di dettaglio della fattura elettronica consultabile nell'area riservata del portale "*Fatture e Corrispettivi*". Tale annotazione può essere visualizzata dal contribuente, o da un suo intermediario delegato, nel dettaglio della fattura nell'area riservata del portale "*Fatture e corrispettivi*". Se necessaria, il contribuente può richiedere l'attestazione, prodotta in formato pdf/a, dell'assolvimento dell'imposta di bollo per una determinata fattura.

4. VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO E CONTROLLI

Sulla base dei dati presenti negli elenchi A e B (quest'ultimo nella versione modificata entro i termini dal contribuente), l'Agenzia delle entrate procede al **calcolo dell'imposta di bollo dovuta** per il trimestre di riferimento e ne evidenzia l'importo nell'area riservata del portale "*Fatture e corrispettivi*" **entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre.**

Per il secondo trimestre, tale data slitta al 20 settembre.

Pagamento imposta di bollo

Il bollo sulle fatture elettroniche emesse si deve pagare trimestralmente, ma se per il primo trimestre l'importo dell'imposta di bollo da versare (entro il 21 maggio) è inferiore a 5.000 € tale versamento può essere fatto nel termine del secondo trimestre (entro il 30 settembre), allo stesso modo se l'importo dell'imposta di bollo da versare nel primo e nel secondo trimestre è inferiore complessivamente a 5.000 €, il versamento può essere effettuato nel termine previsto per il versamento dell'imposta di bollo del terzo trimestre (entro il 30 novembre), in tutti i casi senza l'applicazione di sanzioni e interessi. Se la data ultima per effettuare il pagamento dell'imposta di bollo è un giorno festivo allora la scadenza viene spostata al primo giorno lavorativo successivo.

Imposta di bollo calcolata nel periodo 01/01/2023 - 31/03/2023

Partita IVA (colonna)	Codice fiscale (colonna)	Anno	N. fatture allego A	N. fatture allego B	Totale documenti calcolati	Totale imposta di bollo calcolata €	Alternativa di prepagazione / pagamento	Stato del pagamento	Dettaglio
		2023	200	10	210	420			

Il versamento dell'imposta di bollo dovuta deve essere effettuato secondo le scadenze stabilite all'articolo 6, comma 2, del Dm del 17 giugno 2014 ed evidenziate nella tabella riportata nel paragrafo precedente.

Il pagamento viene eseguito semplicemente indicando sull'apposita funzionalità *web* del portale "*Fatture e corrispettivi*" l'Iban corrispondente al conto corrente intestato al contribuente, sul quale viene così addebitato l'importo dell'imposta di bollo dovuta.

Imposta di bollo calcolata dal 01/01/2021 al 31/03/2021

Imposta di bollo calcolata

Partita IVA	07870881005
Codice fiscale	
Anno	2021
Trimestre	1 trimestre
N. fatture elenco A	2
N. fatture elenco B	5
Totale documenti calcolati	7
Totale imposta di bollo calcolata	€ 14,00
IBAN del conto di addebito	
Data versamento	30/05/2021

Consenso

Confermo che il conto identificato dal codice IBAN indicato è intestato al codice fiscale del cedente

Confermo di aver visionato gli elenchi A e B e che il presente pagamento è relativo alle fatture in essi contenute

Modalità di pagamento

Pagamento tramite addebito sul conto indicato [Inizia pagamento](#)

Nel caso di ritardo rispetto alla scadenza prevista, la procedura *web* calcola e consente il pagamento della sanzione e degli interessi previsti per il ravvedimento operoso.

In alternativa, il contribuente può versare l'importo dovuto tramite modello F24, da presentarsi in modalità telematica. I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:

- **2521** - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - primo trimestre
- **2522** - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - secondo trimestre
- **2523** - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - terzo trimestre
- **2524** - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - quarto trimestre
- **2525** - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - sanzioni
- **2526** - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - interessi.

ATTENZIONE

I codici tributo da utilizzare per il versamento di quanto dovuto per i trimestri il cui versamento è slittato al 30 settembre o al 30 novembre sono quelli relativi ai trimestri per i quali l'imposta di bollo è dovuta (2521 e/o 2522).

La funzionalità *web* dedicata al pagamento dell'imposta di bollo consente la consultazione dei versamenti eseguiti per i trimestri e delle rispettive ricevute di elaborazione.

Pagamento imposta di bollo

Il bollo sulle fatture elettroniche emesse si deve pagare trimestralmente, ma se per il primo trimestre l'importo dell'imposta di bollo da versare (entro il 31 maggio) è inferiore a 5.000 € tale versamento può essere fatto nel corso del secondo trimestre (entro il 30 settembre), allo stesso modo se l'importo dell'imposta di bollo da versare nel primo e nel secondo trimestre è inferiore complessivamente a 5.000 €, il versamento può essere effettuato nel terzo periodo per il versamento dell'imposta di bollo del terzo trimestre (entro il 30 novembre). In tutti i casi senza l'applicazione di sanzioni e interessi. Sia la data ultima per effettuare il pagamento dell'imposta di bollo e un giorno festivo allora la scadenza viene spostata al primo giorno lavorativo successivo.

Imposta di bollo calcolata nel periodo 01/10/2022 - 31/12/2022

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Partita IVA cedente	Codice fiscale cedente	Anno	N. fattura storno 0	N. fattura storno 0	Totale aliquanti calcolati	Totale imposta di bollo calcolata €	Aliquanti di prestitazione / pagamento	Stato del pagamento	Dettaglio
		2022	3	2	5	10		Pagamento avvenuto	

Codice fiscale	Anno	Codice tributo	Data versamento	Importo versato €	Modalità
	2022	2524	04/03/2023	6,00	Addebito

Nel caso di versamento dell'imposta di bollo omesso o carente rispetto all'importo dovuto o tardivo rispetto alla scadenza, l'Agenzia delle entrate trasmette al contribuente una comunicazione telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata presente nell'elenco INI-PEC (Indice nazionale degli indirizzi di pec), nella quale indica l'importo dovuto per:

- l'imposta di bollo
- la sanzione prevista dall'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 471/1997, ridotta a un terzo
- gli interessi.

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il contribuente o il suo intermediario possono fornire chiarimenti in merito ai versamenti.

5. PER SAPERNE DI PIÙ: NORMATIVA E PRASSI

[Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 17 giugno 2014 – art. 6](#) (Modalità di assolvimento dell'imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari)

Decreto legge n. 34 del 30 aprile 2019 – [art. 12-novies](#) (Imposta di bollo virtuale sulle fatture elettroniche)

[Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 4 dicembre 2020](#) (Modifiche alle modalità di assolvimento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche e individuazione delle procedure di recupero dell'imposta di bollo non versata)

[Decreto legge n. 124 del 26 ottobre 2019 – art. 17](#) (Imposta di bollo sulle fatture elettroniche), come modificato dall'articolo 3, comma 4, del decreto legge n. 73/2022

[Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 4 febbraio 2021](#) (Modalità tecniche per l'effettuazione delle integrazioni da parte dell'Agenzia delle entrate delle fatture inviate tramite il Sistema di Interscambio per le quali è dovuto l'assolvimento dell'imposta di bollo. Modalità telematiche per la messa a disposizione, la consultazione e la variazione dei dati relativi all'imposta di bollo da parte del cedente o prestatore, o dell'intermediario delegato, e per l'invio delle comunicazioni, da parte dell'Agenzia delle entrate, nei casi di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell'imposta)

[Risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 42/E del 9 aprile 2019](#) (Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite i modelli "F24" e "F24 Enti pubblici", dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche)

I documenti di normativa e di prassi indicati sono reperibili attraverso il servizio curato dal [CERDEF](#) (Centro di Ricerche e Documentazione Economica e Finanziaria), presente sul sito del Dipartimento delle Finanze

PUBBLICAZIONE A CURA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
SETTORE COMUNICAZIONE - UFFICIO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

Capo Settore: *Sergio Mazzei*

Capo Ufficio: *Cristiana Carta*

Progetto e coordinamento editoriale: *Paolo Calderone,*
Vito Rossi

Progetto grafico: *Stazione grafica - Claudia Iraso*

In collaborazione con il *Settore Procedure della Divisione Servizi*
ed *Elena Maria Borca del Sam di Torino*

Segui l'Agenzia su: